



Intervento Associazione Mi

Riconosci? Sono un professionista dei Beni Culturali. Audizione 7 ^ Commissione Senato-
Affare assegnato "Volontariato e professioni nei beni culturali" (n. 245)

Mi Riconosci? Sono un professionista dei beni culturali, è un movimento nato alla fine del 2015 dalla volontà di un gruppo di professionisti del mondo dei beni culturali (studenti e laureati, lavoratori e in cerca di occupazione) per difendere le professioni e il lavoro di qualità nel nostro settore.

Abbiamo accolto il vostro invito con grande piacere perché da tempo affrontiamo le problematiche legate al volontariato in ambito culturale, abbiamo condotto analisi, ricerche e scritto, nel 2017, una proposta di legge per chiedere di regolamentare il volontariato nel settore cultura. Inoltre, siamo i primi a conoscere questa problematica poiché ne paghiamo le conseguenze sulla nostra pelle, ogni giorno.

Vorrei illustrare perché la deregolamentazione del volontariato crea un enorme problema nel nostro Paese. In Italia lo sfruttamento del volontariato è diffuso capillarmente in tutti i luoghi della cultura: archivi, biblioteche, musei e aree archeologiche. L'intero sistema culturale poggia oggi sul volontariato. L'abuso che se n'è fatto, nel corso degli anni, ha snaturato il volontariato che oggi è diventato lavoro gratuito mascherato e viene utilizzato per sostituire il lavoro retribuito e qualificato. Questo nuoce pesantemente tutti i lavoratori del settore culturale e non solo perché crea concorrenza sleale, abbassando i nostri stipendi, ma il più delle volte ci preclude totalmente l'accesso al mondo del lavoro.

La distorsione di tale impiego ci spinge a fare chiarezza spiegando che affidare a un volontario l'apertura giornaliera o la direzione di un museo non è

volontariato, ma è a tutti gli effetti lavoro gratuito. Affidare a personale volontario la copertura di turni settimanali e mensili nelle biblioteche per inventariazione, catalogazione del materiale librario o negli archivi per la digitalizzazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio documentario nuovamente non è volontariato, ma è lavoro gratuito.

I numeri che sto per citarvi fanno comprendere chiaramente l'abuso che se ne fa nei nostri luoghi della cultura.

Dai dati raccolti nel 2015 dalla rivista *Vdossier* (che approfondisce specifiche tematiche legate al volontariato) sono stati più di 800mila i volontari impegnati nella cultura in Italia, che hanno contribuito alla tutela e alla conservazione dei beni artistici, storici, culturali e paesaggistici.

Altri dati importanti si trovano nel rapporto ISTAT "I musei, le aree archeologiche e i monumenti in Italia" pubblicato il 28 gennaio 2019 e riguardante l'anno 2017. Stando al rapporto, "il settore [...] mobilita complessivamente circa 38,300 operatori tra dipendenti, collaboratori esterni e volontari, in media uno ogni 3.106 visitatori. Il 58,2% degli istituti ha non più di cinque addetti, solo il 32,7% ne ha più di 10. E per quanto riguarda le professionalità il 60% dei musei non ha un direttore (!!!), il 63% non ha addetti a servizi didattici, il 36% non ha amministrativi e oltre il 70% non ha addetti alla conservazione e manutenzione. Però, ben il 65% dei Musei impiega volontari (il 15% degli istituti ha più di 5 volontari al suo interno). Per ogni lavoratore, assunto regolarmente, corrispondono 67 volontari. Il quadro che emerge è chiarissimo: un patrimonio diffuso, in cronica mancanza di personale e risorse.

Questi sono dati spaventosi, preoccupanti, dai quali risulta evidente a tutti che il volontariato è un espediente per non assumere personale, per risparmiare sul costo del lavoro, soprattutto se si leggono i numeri legati al turismo culturale, un settore che non conosce crisi. Nel 2018 i luoghi della cultura statali sono stati visitati da oltre 55 milioni di persone, con un incremento superiore ai cinque milioni rispetto al 2017. "Pochi ambiti crescono del 5% di questi tempi" ha affermato il Direttore generale Musei, Antonio Lampis. Noi, riflettendo su questi numeri, ci chiediamo: come sia possibile che nonostante la crescita degli introiti l'occupazione nel settore, al contrario, cali?

A sfruttare il lavoro gratuito sono i privati che si costituiscono in associazioni di volontariato o Fondazioni ONLUS e che utilizzano il volontariato per trarne un

enorme giro di profitti esentasse. Il volontariato culturale, così pensato e (de)regolamentato, crea lavoro nero, ricorderete il caso degli Scontrinisti della Biblioteca Nazionale di Roma, o di Napoli Sotterranea dove i professionisti pur di lavorare dovevano fingersi dei volontari, pagati con miseri rimborsi spese. Ma ci sono migliaia di realtà in Italia che fanno cassa grazie al lavoro dei cosiddetti “volontari” e che non sono ancora venute a galla. Ma tale sistema è sfruttato anzitutto dallo Stato. Sconcerta leggere i numerosi bandi rivolti ad associazioni di volontariato che lo stesso MiBACT e gli istituti della cultura statali richiedono per coprire dei servizi necessari, che spesso ci troviamo a denunciare sui nostri canali social. La formula ampiamente sdoganata dal Ministero è quella del Servizio Civile, per assumere a scadenza con una retribuzione di 3 euro l’ora (433.80 al mese).

A questo sistema lavorativo, basato sullo sfruttamento del volontariato, si è giunti grazie a una serie di leggi e scelte politiche sbagliate che da più di trent’anni lo favoriscono, come la Legge Ronchey del 1993 (che apre inoltre alle esternalizzazioni di molti servizi, altro grave problema, che incentiva la ricerca di lavoratori al minor costo possibile) o l’articolo 112 del Codice dei Beni Culturali del 2004.

Questo risparmio crea un danno sociale ma anche economico, abbassando la qualità dei servizi all’utenza nei luoghi della cultura. Chi può prestare servizio gratuitamente? Chi può impiegare il proprio tempo e svolgere attività di volontariato? Spesso sono cittadini in pensione, non qualificati che si improvvisano guide, custodi, archivisti, ecc e svolgono mansioni che spetterebbero a personale qualificato. Tantissimi sono professionisti che accettano formule di lavoro sottopagate o in nero, o assolutamente gratuite, o ancora con dei piccoli rimborsi spese inconsistenti anche questi a nero, perché costretti dalla disperazione e nella speranza di fare carriera che spesso non arriva. Perché fa curriculum, ma ricordiamo che nei curriculum vengono segnalate le esperienze di lavoro e non di volontariato!

È bene chiarirlo, il volontariato per noi ha un valore incredibile. Però il ruolo del volontario non dovrebbe e non deve essere quello di colmare la mancanza di personale all’interno delle strutture culturali o di sopperire a specifiche prestazioni, ma quello di coadiuvare lo stesso personale in piccole mansioni per rendere più efficaci i servizi culturali. Bisogna fare in modo che il volontariato ritorni a essere una risorsa sana.

Quello che vi chiediamo sono leggi che cancellino il lavoro gratuito o sottopagato, che agevolino l'occupazione. L'importante legge 110/2014, che ha riconosciuto 7 delle nostre professioni, è un sasso in uno stagno se non si inizia un'azione legislativa forte che combatta l'impiego sistematico di lavoratori senza retribuzione o con retribuzioni da fame, usando l'espedito del volontariato. I dati del nostro questionario Cultura, contratti e lavoro (che chiuderemo tra pochi giorni) sono allarmanti: il 46,2% dei lavoratori nel settore dei beni culturali ha una paga oraria lorda al di sotto degli 8 euro. Le nostre sono professioni totalmente svalutate e svilite sotto ogni punto di vista. Per questo vi chiediamo di tutelare le nostre professioni, molte delle quali ancora non ancora riconosciute, come ad esempio quella dell'educatore museale. Questa professione come quella del paleontologo o dell'esperto di informatica per le discipline umanistiche e i beni culturali, sono specializzazioni tagliate fuori dalla tutela normativa, pur esistendo a livello universitario o accademico; pur operanti nel mondo lavorativo, sono ancora totalmente ignorate dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo. Questo è un problema molto serio, poiché esclude numerose figure professionali dall'accesso ai bandi di concorso e le priva di tutele nel mondo del lavoro.

La Cultura è Lavoro: fagliela pagare!

Una proposta di legge per la regolamentazione del volontariato culturale



[N.B. (tra parentesi le parti che si propone di eliminare) , **in rosso le proposte di integrazione**]

**LEGGE RONCHEY (4/1993). CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DEL
DECRETO LEGGE 14 NOVEMBRE 1992, N. 433, RECANTE MISURE URGENTI PER IL
FUNZIONAMENTO DEI MUSEI STATALI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BIBLIOTECHE
STATALI E DI ARCHIVI DI STATO**

Art. 3

1. **(Per assicurare l'apertura quotidiana, con orari prolungati) Per coadiuvare il personale dell'amministrazione dei beni culturali e ambientali operante in (, di) musei, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare, sentite le organizzazioni sindacali, con le organizzazioni di volontariato aventi finalità culturali, le convenzioni di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.**

(1 bis. Il personale delle organizzazioni di volontariato è utilizzato ad integrazione del personale dell'amministrazione dei beni culturali e ambientali)

1 ter. Il personale volontario operante in un determinato istituto pubblico ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1 non può mai superare in numero il personale operante nel medesimo istituto con regolare contratto di lavoro.

2. Lo svolgimento delle mansioni di addetto ai servizi di vigilanza e custodia non comporta il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

3. Stando quanto riportato al comma 1 del presente articolo, il personale volontario non può in nessun caso occuparsi di attività riguardanti la conservazione, la promozione, la valorizzazione, la catalogazione, lo studio e l'inventariazione del patrimonio culturale, archivistico e librario, e qualsiasi tipo di attività educativa.

**CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO. DECRETO LEGISLATIVO, TESTO
COORDINATO 22/01/2004 N° 42, G.U. 24/02/2004**

Art. 112 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica

9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali (**o di volontariato**), dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito **della sostenibilità economica (delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)**.

**D.P.R. 10 NOVEMBRE 1966 N. 1356, REGOLAMENTO DELLE ATTRIBUZIONI E DELLE
CARRIERE DEL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI**

6. Volontari. Possono essere ammessi a prestare servizio volontario e gratuito nelle biblioteche pubbliche statali e nelle soprintendenze bibliografiche **volontari individuati ai sensi della legge 4/1993 (coloro che intendono partecipare ai concorsi per posti delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva)**. Le ammissioni sono autorizzate dal Ministero su domanda degli interessati, redatta ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sentito il parere del capo dell'istituto bibliografico presso il quale l'aspirante desidera prestare servizio. Il lodevole servizio prestato per un periodo non minore di sei mesi, in modo regolare e continuativo, **non è in nessun modo equiparato a un servizio lavorativo (è valutato, nei concorsi per le carriere suddette, in conformità delle disposizioni contenute nei successivi articoli 7 e 11)**.

7. Concorso per la carriera direttiva. Per la ammissione al concorso a posti nella qualifica iniziale della carriera direttiva è richiesta una laurea rilasciata da una Università o da un Istituto d'istruzione universitaria della Repubblica, cui il candidato si sia iscritto dopo il conseguimento della maturità classica o scientifica o dell'abilitazione magistrale. L'esame di concorso consta delle seguenti prove: Prove scritte: a) svolgimento di un tema di storia della cultura italiana; b) traduzione, con l'aiuto del dizionario, dal latino o dal greco, a scelta del candidato; c) traduzione, con l'aiuto del dizionario, dal francese dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato. Prova orale: a) nozioni di storia del libro, di bibliografia generale e biblioteconomia; b) elementi di diritto civile (limitatamente a: la norma giuridica; diritto oggettivo e diritto soggettivo; negozio giuridico; persone fisiche e persone giuridiche); elementi di diritto costituzionale, amministrativo e di statistica; legislazione concernente l'ordinamento e il funzionamento delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze bibliografiche, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato; c) elementi di paleografia latina, la cui conoscenza sarà dimostrata dai candidati anche attraverso la lettura di tavole scelte dalla Commissione; Prova orale facoltativa: d) lettura e interpretazione senza alcun sussidio, di un testo in lingua moderna, a scelta del candidato, diversa da quella in cui il candidato ha sostenuto la prova obbligatoria. Entro il limite dei cinque decimi previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sono valutabili, per non oltre due decimi ciascuna, le seguenti categorie di titoli: a) diplomi rilasciati dalla Scuola speciale per archivisti e bibliotecari della Università di Roma, diplomi universitari attestanti il compimento di corsi di specializzazione nel campo della bibliografia e della biblioteconomia e della paleografia latina e greca nonché della

paleografia musicale e della papirologia, e diplomi rilasciati da scuole di archivistiche statali, dalla Scuola Vaticana di biblioteconomia, dalla Pontificia Scuola di paleografia diplomatica e archivistica; b) effettivi servizi **lavorativi** lodevolmente prestati nelle biblioteche statali e non statali per un periodo non minore di sei mesi e idoneità riportata in precedenti concorsi per la carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali; c) pubblicazioni nel campo delle discipline paleografiche, bibliografiche e biblioteconomiche; valutazione della prova facoltativa orale di lingua.

11. Votazioni aggiuntive per i concorsi delle carriere di concetto ed esecutiva. In aggiunta alla votazione complessiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, la Commissione esaminatrice dispone, nei concorsi per l'ammissione a posti nella qualifica iniziale delle carriere di concetto ed esecutiva, di un massimo di tre decimi per effettivi servizi **lavorativi** lodevolmente prestati nelle biblioteche per un periodo non minore di 6 mesi.